

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **BAX** Presidente

Claudio **GUERRINI** Consigliere

Khelena **NIKIFARAVA** Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62570** del registro di Segreteria, promosso dal Procura regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 dicembre 2021 nei confronti di:

**Grazia GIOLA**, C.F. GLIGRZ61D42G702O, nata a Pisa il 2 aprile 1961 ed ivi residente in Via Sant'Agostino n. 249;

**Anna BIZZARRI**, C.F. BZZ NNA57E53G702U, nata a Pisa il 13 maggio 1957 e residente a Cascina (PI), in Via Vecchia Fiorentina n. 185;

entrambe non costituite.

**VISTO** l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** nella pubblica udienza del 10 novembre 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Federico Liparulo, il relatore referendario Khelena Nikifarava e il sostituto procuratore

generale Elena Di Gisi, nessuno presente per le convenute Giola e Bizzarri;

Ritenuto in

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 15 dicembre 2021 la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale due dipendenti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana, la sig.ra Grazia GIOLA (infermiera professionale) e la sig.ra Anna BIZZARRI (operatrice socio-sanitaria), chiedendone la condanna al pagamento a favore dell'Azienda in questione della somma di € 4.425,97 (di cui € 2.655,58 contestati alla sig.ra Giola ed € 1.770,39 alla sig.ra Bizzarri), o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi legali e spese di giudizio, a titolo di una voce di danno patrimoniale conseguente alla commissione del reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto o omissione di atti d'ufficio), accertato con sentenza penale definitiva di condanna.

La *notitia damni* era conseguente alla nota prot. n. 16734 del 5 marzo 2010, con la quale il Direttore dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana informava la Procura regionale dell'esistenza di un procedimento penale (n. 5835 del 2008), attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti delle odierne convenute.

I reati contestati, di cui risultava accertata in via definitiva la colpevolezza delle sigg.re Giola e Bizzarri in seguito alle sentenze

n. 168/2013 del Tribunale di Pisa, n. 3356/2015 della Corte d'Appello di Firenze e n. 57226/2017 della Corte di Cassazione, erano i seguenti: *“artt. 110 e 328 c.p. perché, in concorso tra loro, di turno notturno presso la U.O. di ginecologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, nella rispettiva qualità di infermiera professionale (Giola) ed operatrice socio sanitaria (Bizzarri), rifiutavano indebitamente di monitorare la evoluzione delle condizioni di salute della paziente Brini Anna Laura, ricoverata nella U.O. di ginecologia e soggetta a ripetuti episodi di vomito, di informare il medico di turno, di prestarle la dovuta assistenza, di pulire la Brini, il letto e la stanza, dopo che la donna aveva vomitato, di indicare nel diario infermieristico gli episodi di vomito occorsi durante la nottata, di riferirne anche oralmente al personale infermieristico subentrante, atti tutti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità. A seguito delle suindicate omissioni la Brini veniva abbandonata a sé stessa durante l'intero corso della nottata e lasciata da sola sopra un letto ed all'interno di una stanza cosparsi di vomito. In Pisa nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2008”.*

Con un primo atto di citazione, depositato in data 14 settembre 2021, la Procura regionale aveva contestato alle odierne convenute due voci di danno, per complessivi € 29.781,21:

- il danno all'immagine subito dall'Amministrazione, quantificato in via equitativa in misura di € 20.000,00;
- il danno patrimoniale diretto, corrispondente alle spese legali

corrisposte dall'Azienda sanitaria al legale incaricato della difesa dell'Amministrazione, quale parte civile nel processo penale svoltosi a carico delle due dipendenti, pari a € 9.781,21 (ordinativo di pagamento n. 5600 del 23 novembre 2018).

Tuttavia, dopo il deposito del suddetto atto di citazione, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, trasmetteva alla Procura regionale la nota prot. n. 44849 del 28 settembre 2021, con la quale comunicava di aver provveduto, con ordinativo di pagamento n. 5743 del 23 settembre 2021, a corrispondere le spese legali il cui pagamento è stato chiesto dall'avvocato della parte lesa nel predetto procedimento penale, pari a € 4.425,97, per effetto di condanna in solido dell'Azienda nella sua qualità di responsabile civile.

Pertanto la Procura regionale ha promosso il presente giudizio per contestare questo ulteriore danno, di cui propone la ripartizione, tenuto conto del ruolo rivestito e dell'incidenza causale della condotta nel verificarsi dell'evento dannoso, nella seguente misura:

- € 2.655,58 (pari al 60%) alla sig.ra Giola (infermiera):

- € 1.770,39 (pari al 40%) alla sig.ra Bizzarri (operatrice socio-sanitaria).

Il relativo invito a dedurre veniva regolarmente notificato in data 12 ottobre 2021 alla Sig.ra Bizzarri e in data 23 ottobre 2021 alla sig.ra Giola. Le convenute non presentavano deduzioni scritte, né chiedevano di essere sentite personalmente.

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 15 dicembre 2021, regolarmente notificato alla sig.ra Bizzarri in data 4 gennaio 2022 e alla sig.ra Giola in data 8 gennaio 2022, l'inquirente esercitava l'azione di responsabilità, in quanto la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale.

All'udienza del 6 aprile 2022 il Collegio, verificato il mancato rispetto dei termini liberi di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c., rinviava l'udienza di trattazione all'udienza del 10 novembre 2022.

Le notifiche sono state regolarmente rinnovate in data 16 giugno 2022 alla Sig.ra Bizzarri e in data 25 giugno 2022 alla sig.ra Giola.

In data 13 giugno 2022 l'avv. Marco Fabio Marchetti del Foro di Pisa depositava presso la Segreteria della Sezione la procura alle liti rilasciatagli dalla sig.ra Bizzarri, tuttavia senza allegarvi alcuna memoria di costituzione.

Pertanto, alla data dell'udienza le convenute non risultavano costituite in giudizio.

All'odierna udienza di discussione, nessuno comparso per le convenute Giola e Bizzarri, il PM chiedeva la dichiarazione di contumacia e contestava l'irregolarità del deposito reso nell'interesse e per conto della convenuta Bizzarri; insisteva per l'accoglimento dell'atto di citazione.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia di entrambe le convenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c..

Infatti, il mero deposito di una procura alle liti rilasciata su un foglio separato, in assenza di una formale memoria di costituzione, non può assumere alcuna rilevanza processuale, in quanto del tutto irrituale.

Inoltre, a norma del combinato disposto degli artt. 29 c.g.c. e 83, comma 3, c.p.c. la procura alle liti può ritenersi validamente rilasciata solo se apposta in calce, o comunque congiunta, alla memoria di costituzione.

La nullità della procura comporta anche l'irrilevanza ai fini del presente giudizio dell'elezione di domicilio ivi contenuta.

Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata e meritevole di accoglimento.

In punto di fatto, la sussistenza materiale e l'antigiuridicità dei comportamenti ascritti alle due convenute è pacifica, in quanto emergente, tra l'altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato previsto e sanzionato dall'art. 328 c.p.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., *“la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il*

*risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.*

Va pertanto affermato che la condanna definitiva adottata nei confronti della sig.ra Bizzarri e della sig.ra Giola ha efficacia di giudicato nel presente giudizio.

Non può disconoscersi, pertanto, che le odierne convenute, in violazione dei doveri di servizio connessi alla qualità rivestita all'epoca dei fatti, di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, abbiano rifiutato indebitamente di monitorare l'evoluzione delle condizioni di salute della paziente Brini, ricoverata nell'unità ospedaliera di ginecologia e soggetta a frequenti episodi di vomito, nonché di prestarle la dovuta assistenza e di informare il personale medico di servizio, nonostante si trattasse di atti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità.

Secondo la giurisprudenza contabile sussiste il dolo se la condotta è stata posta in essere con la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio (cfr. Sez. I Centr. n. 220/2018), e parimenti è stato affermato che costituisce dolo contabile l'inescusabile inadempimento degli obblighi normativi e contrattuali, essendo sufficiente per la configurazione del “dolo contrattuale” la consapevole trasgressione dell'obbligo di legge (Sez. I Centr. n. 303/2018).

È del tutto pacifica anche la sussistenza del rapporto di servizio

tra le convenute e l'Amministrazione danneggiata, avendo le stesse agito nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, con funzioni di infermiera professionale la sig.ra Giola e di operatrice socio-sanitaria la sig.ra Bizzarri.

Dalle condotte è derivato, in termini di causalità, all'Amministrazione di appartenenza il danno patrimoniale diretto azionato nel presente giudizio e corrispondente alle spese legali il cui pagamento è stato chiesto dall'avvocato della parte lesa nel predetto procedimento penale, pari a € 4.425,97, per effetto di condanna in solido dell'Azienda nella sua qualità di responsabile civile.

L'esistenza di tale voci di danno può essere ritenuta pienamente provata dalla documentazione finanziaria in atti (ordinativo di pagamento n. 5743 del 23 settembre 2021).

In conclusione, ravvisati i presupposti della responsabilità erariale, il Collegio ritiene di condannare le convenute indicate in epigrafe al risarcimento del danno, in favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nella misura di € 4.425,97, in solido e con il riparto delle quote ai soli fini dei rapporti di regresso interni pari a € 2.655,58 a carico della sig.ra Giola ed € 1.770,39 a carico della sig.ra Bizzarri (considerata la diversa qualifica professionale).

Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal 23 settembre 2021 alla data del deposito della presente sentenza e



gli interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti delle sig.re Giola e Bizzarri:

- dichiara la contumacia di entrambe le convenute;
- condanna le medesime in solido al pagamento della somma di € 4.425,97, con rivalutazione come in motivazione e interessi legali dal deposito al soddisfo, in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, a titolo di danno patrimoniale diretto conseguente alle spese legali corrisposte dall'Amministrazione all'avvocato della parte lesa all'esito del giudizio penale. Ai soli fini dei rapporti interni tra le convenute, individua le quote di responsabilità in misura del 60% (pari a € 2.655,58) per la sig.ra Giola e del 40% (pari a € 1.770,39) per la sig.ra Bizzarri.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a €. 359,26.= (diconsi Euro Trecentocinquantanove/26.=).

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Khelena Nikifarava

Angelo Bax

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

*F.to digitalmente*